

**Regolamento per lo svolgimento dei mercatini del commercio equo  
solidale e responsabile, che collaborano con i GAS, dei prodotti  
biologici, dei prodotti agricoli e delle opere dell'ingegno, comunque  
rispettosi dell'ambiente.**

**Approvato con deliberazione di CC n. 27 del 16/04/2013**

## **ART. 1 OGGETTO E FINALITA'**

I mercatini presi in considerazione dal presente regolamento hanno finalità di promozione del commercio e la diffusione dei prodotti tipici agro-alimentari trasformati e non, la conoscenza delle attività agrituristiche o comunque collegate ad un utilizzo eco-compatibile del territorio regionale.

Particolare attenzione viene dedicata ai prodotti biologici, ai prodotti aventi marchi di qualità ed a quelli aventi particolari caratteristiche di unicità.

Il presente regolamento volge a disciplinare l'organizzazione dei mercatini, che per loro caratteristiche (oggettive e soggettive degli operatori) e tipologie di prodotti, non sono compresi nelle norme sul commercio delle aree pubbliche, di cui al T.U. regionale 2.02.2010 n. 6 e che si svolgono nel territorio Comunale di Novate Milanese.

## **ART. 2 OPERATORI AMMESSI**

Alla manifestazione sono ammesse le seguenti tipologie di operatori:

- produttori agricoli: prodotti biologici,
- produttori agricoli: prodotti alimentari biologici e convenzionali, con la seguente diversificazione dei prodotti: olio, vino, frutta, verdura, formaggi, salumi, miele, marmellate, confetture, erbe aromatiche, cereali, pane, dolci, conserve ecc...,
- produttori di opere del proprio ingegno ai sensi dall'art. 4 comma 2 lettera h) del D.Lgs. 114/98, con la conseguente diversificazione dei prodotti: lavorazione del cuoio, legno e derivati, pietra, ceramica, filati, bigiotteria tutti creati con il proprio ingegno, con materiali naturali esistenti nel territorio e aderenti alla tradizione.

## **ART. 3 LUOGHI E TEMPI DI SVOLGIMENTO**

I mercatini si terranno, compatibilmente con lo svolgimento delle attività culturali e tradizionali che si tengono in Novate Milanese, nelle zone che di volta in volta verranno individuate, su proposta dei settori tecnici competenti, dalla Giunta comunale.

Per "produttore agricolo locale" si intende "il titolare dell'azienda che ha sede ed opera all'interno della provincia di Milano".

## **ART. 4 REQUISITI DI AMMISSIONE**

Possono accedere alle manifestazioni suddette i seguenti soggetti:

- produttori agricoli locali con prodotti derivati da colture effettuate all'interno della provincia di Milano e/o con prodotti trasformati (conformi alle vigenti normative igienico-sanitarie), perché derivanti dalle materie prime suddette;
- produttori locali di opere del proprio ingegno per i quali il comune armonizzerà le presenze espositive, con criteri quali: la diversificazione dei prodotti, la territorialità della produzione, la tradizionalità e l'uso di materiali naturali;
- i soggetti di cui sopra, non locali, possono partecipare nel caso in cui la loro produzione non rientri tra quelle già presenti proposte dagli operatori locali, ovvero abbia particolari caratteristiche di unicità.

## **ART. 5 SUDDIVISIONE DEGLI SPAZI**

Per ogni edizione sono previsti un dato numero di spazi espositivi.

All'interno delle aree, come individuate all'art. 3, è fatta la suddivisione degli spazi per tipologia di operatore come segue :

- a) una percentuale dei posti del 75% degli espositori riservata ai produttori agricoli come previsto all'art. 2;
- b) la restante quota riservata ai produttori di opere del proprio ingegno;
- c) gli assegnatari di posteggio sono tenuti a rispettare i limiti degli spazi assegnati, ad allineare i banchi in modo da consentire l'ordine dell'esposizione, un'agevole circolazione del pubblico, nonché l'accesso dei mezzi di soccorso in qualunque punto del mercatino;
- d) la presenza di mezzi sui posteggi individuati, laddove non autorizzata, verrà considerata alla stregua dell'occupazione abusiva di suolo pubblico e sarà sanzionata come tale in base alle vigenti disposizioni normative;
- e) ogni operatore è tenuto a mantenere pulito il proprio posteggio e la zona circostante utilizzando gli appositi cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, lasciando la via e la piazza nelle condizioni in cui si trovava prima dell'inizio del mercatino.

## **ART. 6 PUBBLICIZZAZIONE**

Allo scopo di dare ampia pubblicizzazione alla manifestazione l'Amministrazione provvede alla pubblicazione di appositi avvisi (pubblicazione sul sito internet del Comune) al fine di reperire le domande di partecipazione.

## **ART. 7 GRADUATORIA DEI PARTECIPANTI**

Le richieste di partecipazione alle manifestazioni potranno essere inviate al Comune di Novate Milanese - Via Vittorio Veneto n. 18, tramite posta ovvero tramite PEC ([comune.novatemilanese@legalmail.it](mailto:comune.novatemilanese@legalmail.it)), entro il termine stabilito nell'avviso di indizione del mercatino.

Valutate le istanze pervenute, l'ufficio preposto provvede ad assegnazione dei posteggi, redigendo apposita graduatoria delle richieste, sino ad esaurimento degli spazi disponibili, previsti in ogni singola manifestazione.

Il Comune redigendo la graduatoria tiene conto delle domande pervenute, sulla base della diversificazione dei prodotti, della territorialità delle aziende e delle produzioni, della tipicità e tradizionalità, al fine di raggiungere un quadro alimentare diversificato, garantendo la precedenza ai produttori presenti nell'edizione precedente.

Per il conseguimento dell'assegnazione degli spazi nell'ambito dei mercatini, gli espositori saranno tenuti al pagamento della COSAP, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale, fatte salve le eventuali deroghe assunte dalla Giunta comunale.

Eventuali richieste pervenute in numero maggiore rispetto al numero dei posteggi, saranno selezionate per formare un'ulteriore graduatoria.

Le predette richieste, in ogni singola manifestazione, saranno evase ed accolte sino a concorrenza degli spazi disponibili.

## **ART. 8 CRITERI DI ASSEGNAZIONE**

L'assegnazione degli spazi disponibili spetta al **COMUNE** (funzionario preposto) per le richieste pervenute entro i termini di scadenza previsti nell'avviso, che dovrà tenere conto della superficie richiesta e delle diverse tipologie di prodotti.

Sarà data priorità, osservando i seguenti criteri:

- anzianità complessiva maturata nelle precedenti edizioni dei mercatini;
- agli espositori di prodotti agricoli biologici.

La parziale compilazione della richiesta di partecipazione è motivo di esclusione dalla graduatoria.

## **ART. 9 QUOTA DI PARTECIPAZIONE**

Non sono previste quote di partecipazione salvo il pagamento della **COSAP**, sempre che la Giunta comunale non disponga diversamente, in relazione alla tipologia e/o particolare natura della manifestazione.

## **ART. 10 DOVERI DEI PARTECIPANTI**

- 1) i partecipanti si impegnano a osservare il presente regolamento;
- 2) i partecipanti devono assicurare la presenza delle proprie produzioni con puntualità;
- 3) i partecipanti si impegnano ad esporre esclusivamente i prodotti indicati nella domanda di partecipazione comunicando al Comune eventuali integrazioni, che la struttura comunale preposta si riserva di accogliere;
- 4) le aziende agricole alimentari dovranno essere in regola con le disposizioni igienico sanitarie vigenti;
- 5) l'esposizione a terra è esclusivamente consentita per merce non alimentare; per i prodotti alimentari dovranno essere osservate le norme vigenti in materia igienico sanitaria, di cui all'ordinanza del Ministero della Sanità 3.04.2002;
- 6) l'azienda deve comunicare tempestivamente (tramite fax o e-mail) eventuali periodi di assenza per diminuzione e/o mancanza di produzioni, così da permettere al competente servizio comunale, la sostituzione con altri espositori in graduatoria senza diritto di posteggio;
- 7) tutti i partecipanti hanno l'obbligo di esporre il prezzo di vendita secondo la normativa vigente;
- 8) tutti i partecipanti hanno l'obbligo di esporre un cartello con il nome dell'Azienda agricola ed il luogo della sede dell'azienda e per le opere dell'ingegno, il nome del produttore e luogo di residenza.

## **ARTICOLO 11 ETICHETTATURA**

1. Fermo restando il rispetto delle diciture obbligatorie, previste in ordine all'etichettatura, dalla normativa europea e nazionale vigente in materia, per i prodotti confezionati dovranno essere specificati, su apposite etichette:

- la provenienza degli alimenti da allevamenti a conduzione in libertà, non intensivi e che prevedono un'alimentazione priva di prodotti chimici in sintesi;
- la provenienza degli alimenti da coltivazioni in cui non si utilizzino concimi chimici e non si effettuino trattamenti fitosanitari di sintesi;
- gli alimenti le cui sementi e i loro derivati non siano stati geneticamente manipolati;

- gli eventuali prezzi di vendita devono essere esposti in modo chiaro ed in conformità alla disposizioni vigenti in materia.
2. Coloro che espongono prodotti ortofrutticoli di varie aziende devono evidenziare, con apposite etichette, fissate alle singole cassette: il nome del produttore, la zona di produzione, il contenuto e la data di confezionamento. Gli espositori sono tenuti ad allestire, accanto al proprio banco, un cartello esplicativo della propria attività, per un maggior rapporto di fiducia e conoscenza con i consumatori, nonché ad esporre gli estremi dei documenti fiscali e le autorizzazioni amministrative previste.
  3. Non possono essere ammessi gli espositori che per la loro natura o per la qualità della merce trattata, ovvero per le modalità di partecipazione non rispettano la normativa europea, nazionale, regionale e/o locale vigente.

## **ART. 12 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli precedenti, il comportamento scorretto e/o incivile, nonché il rifiuto a sottoporsi ai controlli degli organi competenti, comporterà l'immediata sospensione dell'autorizzazione alla partecipazione al mercatino, tramite apposito provvedimento amministrativo.

## **ART. 13 ORARI**

Le manifestazioni, fatte salve le diverse decisioni della Giunta comunale, avranno inizio non prima delle ore 9,00 e termineranno non oltre le ore 19,00.

## **ART. 14 MODALITA' PER L'INSTALLAZIONE DEI BANCHI**

Lo spazio occupato dal banco, dalla relativa copertura e dalla merce non potrà eccedere i limiti dell'area assegnata.

Gli operatori devono rispettare tassativamente gli orari di arrivo entro le ore 8,30 e gli orari di partenza entro le ore 19,00.

E' vietato infiggere al suolo chiodi, paletti e sostegni di qualsiasi tipo e danneggiare in ogni caso la pavimentazione stradale.

## **ART. 15 DIVIETI PER I PARTECIPANTI**

Prima, durante e dopo la manifestazione è vietato ingombrare le aree interessate con merci e imballaggi e mezzi diversi (auto, furgoni, carrelli appendice etc.).

E' vietato in ogni caso abbandonare generi avariati o rifiuti organici, che dovranno essere opportunamente raccolti in appositi contenitori.

E' consentito l'uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni tenendo il volume entro i limiti moderati, tali da non arrecare disturbo alle persone e/o alle altre attività presenti.

## **ART. 16 CIRCOLAZIONE VEICOLI**

Durante l'orario della manifestazione è vietata la circolazione e sosta dei veicoli all'interno dell'area interessata, ad eccezione dei mezzi previsti per il soccorso e la sicurezza pubblica. In ogni caso, per motivi organizzativi, la Polizia Locale potrà consentire la circolazione all'interno dell'area esclusivamente per permettere ai partecipanti di montare e smontare il proprio banco. Sarà cura dell'Autorità Comunale emettere ordinanza per apportare eventuali modifiche alla circolazione veicolare nelle aree interessate allo svolgimento della manifestazione.

## **ART. 17 DANNI A TERZI E RESPONSABILITA' DELLE MERCI ESPOSTE**

Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati a persone o cose, dagli espositori partecipanti alle manifestazioni, nonché per eventuali inadempienze degli obblighi fiscali da parte dei partecipanti.

L'espositore ha la piena responsabilità sulla provenienza delle merci esposte.

## **ART. 18 ESCLUSIONE DALLE MANIFESTAZIONI**

I partecipanti che, prima o durante lo svolgimento delle manifestazioni, violano le suddette norme di comportamento, possono essere esclusi in ogni momento dalle stesse manifestazioni e da quelle future.

## **ART. 19 GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI**

La compilazione della graduatoria e l'assegnazione degli spazi è affidata al "Corpo di Polizia Locale" e sarà comunicata agli interessati tramite posta elettronica o fax, ovvero con posta ordinaria.

La sorveglianza sullo svolgimento della manifestazione è parimenti demandata al "Corpo di Polizia Locale".

## **ART. 20 NORME FINALI**

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Milano.

Viene garantito il rispetto del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 (privacy).

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si rinvia alla legislazione vigente in materia e a quanto previsto dai Regolamenti Comunali.

## **ART. 21 SANZIONI**

Per il mancato rispetto a quanto previsto dal presente regolamento, fatti salvi i provvedimenti amministrativi, che la struttura comunale competente dovrà assumere, si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.lgs 18.8.2000 n. 267, nonché le sanzioni comunque applicabili, anche in materia di sequestro e/o confisca, previste dagli artt. 27 e 33 della legge regionale sul commercio 2.02.2010 n. 6.

Per l'istruttoria dei procedimenti, l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, si richiamano le norme della legge 24.11.1981 n. 689.

Pol.Loc. TV/gg